



## Tribunale di Bergamo



### Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo



### Ordine degli Avvocati di Bergamo



### Camera Penale di Bergamo "Roberto Bruni" Sezione Camera Penale della Lombardia Orientale

n. 1750/2020 prot. Trib.  
n. 1674/2020 prot. Procura

#### **PROTOCOLLO IN TEMA DI SVOLGIMENTO IN VIDEOCONFERENZA DA REMOTO DELLE UDIENZE DI CONVALIDA E DEGLI INTERROGATORI DI GARANZIA DI PERSONE IN STATO DI CUSTODIA CAUTELARE CARCERARIA**

Art. 221, comma IX, legge 17 luglio 2020 n. 77.

Visto l'art. 221, comma IX della legge 17 luglio 2020 n. 77, il quale prevede che:

- la partecipazione a qualsiasi udienza penale degli imputati in stato di custodia cautelare in carcere o detenuti per altra causa e dei condannati detenuti sia assicurata, con il consenso delle Parti e, ove possibile, mediante collegamenti audiovisivi a distanza, individuati e regolati con provvedimento del Direttore Generale dei sistemi informativi ed automatizzati del Ministero della Giustizia, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 del citato articolo 146 bis disp. att. c.p.p.;



- il consenso dell'imputato o del condannato sia espresso personalmente o a mezzo di procuratore speciale;
- l'udienza sia tenuta con la presenza del giudice, del pubblico ministero e dell'ausiliario del giudice nell'ufficio giudiziario;
- l'udienza si svolga con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti;
- prima dell'udienza il giudice faccia comunicare ai difensori delle parti, al pubblico ministero e agli altri soggetti di cui è prevista la partecipazione, il giorno, l'ora e le modalità del collegamento.

### **TUTTO CIÒ PREMESSO**

da valere per le sole udienze di convalida dell'arresto, del fermo e per gli interrogatori di garanzia di indagati in stato di custodia cautelare in carcere o detenuti per altra causa che si svolgeranno sino al **31 ottobre 2020**, innanzi al GIP, si conviene quanto segue:

- 1) Il Pubblico Ministero darà disposizioni alla Polizia Giudiziaria, all'atto dell'arresto o fermo ovvero in sede di esecuzione della misura cautelare carceraria, di raccogliere personalmente dall'indagato e dal Difensore l'eventuale consenso per il collegamento da remoto e di darne atto nel relativo verbale di arresto/fermo/esecuzione misura cautelare.
- 2) Ove ciò non fosse stato possibile, il Giudice, acquisito il preventivo consenso del Difensore per il collegamento da remoto, fisserà la data della udienza o dell'incombente, dandone avviso alla Casa Circondariale, al Pubblico Ministero ed al Difensore.
- 3) Prima di dare corso alla udienza o all'incombente fissati, il Giudice chiederà nuovamente il consenso al Difensore e all'imputato personalmente o, per quest'ultimo, al difensore munito di procura speciale ad hoc e ne darà atto nel verbale.
- 4) Nel caso in cui l'imputato o il Difensore non prestassero il proprio consenso, l'udienza o l'incombente saranno tenuti in presenza presso l'Ufficio Giudiziario, previa traduzione dell'interessato a cura della Polizia Penitenziaria.
- 5) L'udienza o l'interrogatorio di garanzia saranno celebrati in videoconferenza, attraverso la piattaforma *Microsoft Teams*, fornita dal Ministero della Giustizia ed accessibile agli utenti esterni all'Amministrazione della Giustizia e alla Avvocatura.
- 6) La PG operante, in sede di arresto/fermo, ovvero di esecuzione dell'ordinanza cautelare, dovrà riportare nel relativo verbale il numero di telefono e l'indirizzo e-mail del Difensore sul quale attivare l'invito per la partecipazione all'udienza da remoto.  
Dovrà, inoltre, indicare se sia necessaria la presenza di un interprete e specificarne la lingua.
- 7) Il Giudice per le Indagini Preliminari stabilirà così il collegamento, secondo quanto indicato nel decreto di fissazione della udienza o dell'interrogatorio.

Stabilito il collegamento audiovisivo in videoconferenza da remoto con i diversi utenti interessati, all'udienza il Giudice darà atto che si procede con partecipazione a distanza, per ragioni di salute pubblica in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

8) Nell'ipotesi in cui ricorra la necessità di nominare un interprete, questi presenzierà nello stesso luogo di custodia dell'arrestato ovvero nell'aula di udienza, dalla quale dovrà essere messo in condizioni di comunicare – con l'ausilio di un dispositivo elettronico – con il soggetto ristretto e con le altre parti processuali.

9) Nel corso dell'udienza le parti potranno scambiarsi atti, produrre documenti ed avanzare istanze mediante la chat attiva sulla stanza virtuale della videoconferenza e/o attraverso la posta elettronica della Cancelleria. Dell'avvenuta ricezione si darà atto nel verbale di udienza.

10) Sarà comunque garantita la possibilità di un'interlocuzione diretta e separata prima, durante e immediatamente dopo l'udienza, tra l'arrestato, il fermato, il sottoposto a misura di sicurezza o cautelare e il Difensore, per l'elaborazione delle strategie difensive.

11) Nel momento in cui si riceverà l'avviso dell'avvenuto arresto, del fermo, dell'interrogatorio di garanzia, il Difensore comunicherà se intende prestare il proprio consenso alla partecipazione in videoconferenza da remoto, indicando se intenderà partecipare presso l'aula del Tribunale, o presso la Casa Circondariale, ovvero da altra postazione.

12) Al Difensore e all'arrestato sarà consentito di consultarsi riservatamente, a mezzo telefono, anche con l'ausilio di un interprete, ai sensi dell'articolo 146 bis, comma quarto, disp. att. c.p.p..

13) La Procura della Repubblica garantisce al Difensore dell'arrestato e del fermato l'invio a mezzo mail, in tempo utile per lo svolgimento dell'udienza, di tutti gli atti contenuti nel fascicolo del Pubblico Ministero. Il Giudice garantirà in ogni caso al Difensore la possibilità di esaminare gli atti e quindi di conferire con l'assistito prima dell'inizio dell'udienza.

14) In caso di interrogatorio di garanzia, l'ordinanza cautelare e gli atti relativi all'applicazione della misura saranno trasmessi a cura della cancelleria del Giudice al Difensore via mail almeno il giorno prima della data fissata per l'interrogatorio (ove ciò non fosse possibile, sarà garantito al Difensore l'accesso alla Cancelleria per visionare ed estrarre copia degli atti) e, comunque, gli atti medesimi saranno condivisi in udienza mediante la chat attiva sulla stanza virtuale della videoconferenza.

15) Qualora per ragioni tecniche non sia possibile procedere mediante videoconferenza, l'udienza o l'interrogatorio seguirà le disposizioni ordinarie presso le aule del Tribunale.

Il presente Protocollo sarà operativo a decorrere dal 31 luglio al 31 ottobre 2020.

Si dispone la trasmissione, per opportuna conoscenza per quanto di competenza, alla Casa Circondariale di Bergamo ed a tutti i Comandi di Polizia Giudiziaria del Circondario del Tribunale di Bergamo.

Bergamo, 30 luglio 2020

Il Presidente della sezione GIP-GUP del Tribunale di Bergamo

*V. B. V. M.*

Il Procuratore f.f. della Repubblica di Bergamo

*Mario Martino Roto*

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo

*Giuseppe Antonini*

Il Segretario della Camera Penale di Bergamo

*Paolo M. ...*